

COMUNE di MULAZZO (MS)

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 19 del 29 dicembre 2022

Il giorno 29 dicembre 2022, alle ore 11,30, il sottoscritto Davide D'Orazio, Revisore Unico dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 06/04/2021, ha proceduto ad esaminare gli atti relativi alla "Ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'anno 2022. Controllo sulla compatibilità dei costi."

Ricevuta nelle date del 22, 23 e 28 dicembre 2022 la seguente documentazione, trasmessa per email dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari Dott. Pietro Ferrari Vivaldi:

- ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 2022, sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 27 dicembre 2022 con i prospetti relativi alle risorse disponibili, suddivise in stabili e variabili, e all'impiego del fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2022;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Ferrari Vivaldi Pietro, n. 612 del 19 dicembre 2022, relativa alla costituzione della parte stabile del Fondo 2022;
- Deliberazioni della G.C. n. 78 del 21/09/2022 e n. 106 del 23/12/2022, con le quali si è provveduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, approvazione delle Linee Guida per la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2022 e quantificazione della parte variabile del fondo incentivante la produttività per l'anno 2022;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria del 27.12.2022, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di C.C.I.D., parte economica per l'anno 2022, ex artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001, sottoscritte dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Pietro Ferrari Vivaldi;

Richiamati:

- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali sottoscritto in data 21.05.2018;
- l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, che demanda al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;
- l'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 che, testualmente, recita: "*A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1*";



- l'art. 40 bis, comma 1, dello stesso decreto, in virtù del quale *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori..."*, è effettuato dall'Organo di Revisione;

Considerato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo sottoscritto dalle parti;

Visto l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il quale demanda agli enti la determinazione delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione decentrata integrativa e prevede la costituzione di un fondo unico costituito da tutte le risorse decentrate stabili indicate nell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004, relative all'anno 2017, incrementato con importi variabili di anno in anno, previa delibera di Giunta Comunale;

Visto l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 il quale prevede che: *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con Legge n. 58 del 28.06.2019, che ha introdotto la previsione per cui il limite al trattamento accessorio del personale deve essere adeguato al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, con riferimento al valore medio pro-capite calcolato in base al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 di attuazione del sopra citato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, il quale stabilisce che rispetto all'adeguamento del limite del salario accessorio del 2016 " è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Esaminata la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- del contenuto delle predette relazioni, relativamente agli aspetti procedurali e normativi, alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili per l'anno 2022, alla costituzione e all'utilizzo delle risorse decentrate;



Accertato:

- che la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2022 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 e nell'art. 79, CCNL 2019-2021 limitatamente all'aumento una tantum, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018;
- che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2022 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

Considerato che:

- le risorse complessive del fondo per il finanziamento delle indennità di comparto e della produttività coprono gli istituti di carattere stabile e quelle regolate dall'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 2022;

Il sottoscritto Revisore

Attesta

la compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale sottoposta al proprio esame con i vincoli di bilancio, la loro coerenza con quanto previsto dal C.C.N.L. 21.05.2018 e il rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lqs. n. 75/2017, come adeguato alla luce della nuova disciplina dettata dall'art 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019.

Null'altro rilevando, il sottoscritto Revisore termina il presente verbale alle ore 12.15.

IL REVISORE UNICO

Dott. Davide D'Orazio

